



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza

ORDINANZA N°. 122

Del 03/08/2020

OGGETTO: Prevenzione degli incendi boschivi per la stagione estiva 2020.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 67 del 31/03/2020 relativa alla regolamentazione degli orari per l'accensione di fuochi per l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali;

Vista la nota della Regione Liguria PG/2020/111009 del 27/03/2020, pervenuta via pec al Comune di Diano Marina prot. in atti n. 0006560 del 30/03/2020, nella quale, tra l'altro, si invitano i Sigg.ri Sindaci a valutare l'opportunità di adottare, ciascuno per la propria circoscrizione, ordinanze che vietino l'accensione di fuochi per l'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali e di ogni altro fuoco che possa determinare un potenziale innesco di incendio boschivo;

Vista la nota della Prefettura di Imperia datata 21/07/2020 prot. 0022818 del 30/07/2020, pervenuta al Comune di Diano Marina via pec in data 31/07/2020 prot. in atti n.15031 del 30/07/2020, dalla quale, tra l'altro, si richiama l'adozione di ordinanze sindacali che attuino interventi di pulizia dei terreni, specie in prossimità di vie di comunicazione;

Ritenuto di contemperare le esigenze pubbliche e private, pur prevalendo l'interesse pubblico all'adozione del presente provvedimento;

Considerato pertanto necessario, emettere opportuna Ordinanza Sindacale, al fine di prevenire le situazioni di pericolo per la privata e/o pubblica incolumità;

Visto il T.U.-D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

l'assoluto divieto su tutto il territorio comunale di accensione dei fuochi per l'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, ad eccezione del lasso temporale dalle ore 07.00 alle ore 12.00 per ogni giorno della settimana e ai proprietari dei terreni, specie in prossimità di vie di comunicazione di provvedere ad attuare interventi di pulizia dei terreni incolti al fine di prevenire le situazioni di pericolo per la privata e/o pubblica incolumità.

In caso di inottemperanza si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P., ritenendo l'inadempiente responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla non ottemperanza delle presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

D I S P O N E

che la presente venga pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Diano e inserita sul sito internet del Comune di Diano Marina.

trasmessa per conoscenza:

al **COMANDO di POLIZIA LOCALE** - SEDE;
alla **Prefettura di Imperia** – V.le Matteotti - Imperia;
al **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia** – Via Strato - Imperia.

Diano Marina, 03/08/2020

IL SINDACO

On.le Giacomo CHIAPPORI